

# **Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653**

## **Capo III - Delle punizioni disciplinari.**

### **Art. 19**

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari: a) ammonizione privata o in classe; b) allontanamento dalla lezione; c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni; d) sospensione fino a quindici giorni; e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame; f) sospensione fino al termine delle lezioni; g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame; h) espulsione dall'istituto; i) espulsione da tutti gli istituti del Regno.

### **Art. 23**

Le punizioni di cui alle lettere a), e), g), h) e i) possono essere pronunciate anche per mancanze commesse durante le sessioni di esame o nell'intervallo fra le medesime. In tal caso esse sono inflitte, rispettivamente, dal presidente o dalla Commissione di esame, e sono applicabili anche a candidati provenienti da scuola privata o paterna.